



CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione

N. 46

del 30/05/2023

OGGETTO: TARIFFA CORRISPETTIVA (TARIC) – DETERMINAZIONE CRITERI AGEVOLAZIONI SOCIALI DI CUI ALL'ART. 30 DEL REGOLAMENTO TARIC

L'anno 2023 il giorno 30 del mese di Maggio alle ore 18:47 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione, presieduto da Mantellassi Alessio nella Sua qualità di Presidente del Consiglio e così composto:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
BARNINI BRENDA	X		D'ANTUONO MARIA CIRA	X	
MANTELLASSI ALESSIO		X	PAGNI CHIARA (collegata in videoconferenza)	X	
ROVAI VIOLA	X		FABBRIZZI RICCARDO		X
FLUVI SARA	X		POGGIANTI ANDREA	X	
FALORNI SIMONE	X		PAVESE FEDERICO	X	
MANNUCCI LAURA	X		DI ROSA SIMONA	X	
BAGNOLI ATHOS	X		CHIAVACCI GABRIELE		X
RAMAZZOTTI ROSSANO	X		PICCHIELLI ANDREA	X	
IALLORENZI ROBERTO	X		CIONI BEATRICE	X	
GIACOMELLI LUCIANO	X		MASI LEONARDO	X	
CAPORASO ROBERTO		X	BALDI ANNA	X	
CIONI SIMONA	X		BATTINI VITTORIO	X	
FARAONI ANDREA	X				

Consiglieri assegnati n° 24

Presenti n° 21 - Assenti n° 4

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale **Dott.ssa Rita Ciardelli**.
Scrutatori: FLUVI SARA, MANNUCCI LAURA, BALDI ANNA

Il Presidente del Consiglio riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all'oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE,

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha disposto che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)”*;

VISTI:

- l'art. 1, c. 668, della L. 147/13, il quale prevede che *“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.”*;
- il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20/04/2017, di attuazione dell'art. 1, c. 667, della L. 147/13, recante *“Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.”*;

VISTI:

- la deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF, *“Ridefinizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*;
- il D. Lgs. n. 116/2020, *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”*;
- la deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF, *“Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”*;



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

- la deliberazione ARERA 15/2022/R/RIF, “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)”;

RICORDATO, inoltre, che:

- la legge Regione Toscana n. 69/2011 ha istituito l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'Ambito, al quale, ai sensi della L.R.T. n. 61 del 22/11/2007, art. 26, comma 1, compete l'individuazione di un solo gestore affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- il Comune di Empoli è ricompreso nel territorio afferente all'Autorità di Ambito Toscana Centro;
- con determinazione del Direttore Generale dell'ATO Toscana Centro, n. 67 del 08.07.2016 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara avente ad oggetto l'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati al “Concorrente 2” (costituendo R.T.I. con mandataria Quadrifoglio S.p.A.), che ha assunto poi la denominazione “Alia Servizi Ambientali Spa” (in forma abbreviata Alia Spa), a seguito di progetto di fusione delle società Quadrifoglio S.p.A., Publiambiente Spa, ASM Spa, Cis Srl, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 114 del 12/12/2016;
- l'affidamento sopra citato comprende i Servizi Base di gestione integrata dei rifiuti ed i Servizi Accessori. I Servizi Accessori, complementari alle attività di gestione dei rifiuti disciplinate dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i., sono attivati a richiesta dei singoli Comuni;

VISTE:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 27/07/2022, recante la manifestazione d'interesse da parte del Comune di Empoli alla variazione del regime della Tassa sui Rifiuti (TARI) da tributo a tariffa corrispettiva a decorrere dal 1° gennaio 2023;
- la deliberazione del Consiglio Direttivo di ATO Toscana Centro n. 17 del 15/09/2022, recante “Definizione delle modalità di passaggio dei comuni dal regime di TARI tributo a quello di tariffa corrispettiva. Rilascio parere competente”;
- la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci di ATO Toscana Centro n. 18 del 30/09/2022, recante “Definizione delle modalità di passaggio dei comuni dal regime di TARI tributo a quello di tariffa corrispettiva.”;



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 110 del 19/12/2022, recante “Variazione regime Tassa sui Rifiuti (TARI) da tributo a Tariffa Corrispettiva dal 01/01/2023 ed approvazione regolamento tariffario”;

VISTE, altresì:

- la Deliberazione del Consiglio Direttivo di ATO Toscana Centro n. 20 del 15/12/2022, recante l’istituzione dell’ambito tariffario sovracomunale (ATS) n. 1, comprendente i comuni passati a Tariffa Corrispettiva dal 01/01/2023, tra cui il Comune di Empoli;
- la Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci di ATO Toscana Centro n. 1 del 20/03/2023, recante “Presentazione di un’istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria per il costituito ambito tariffario sovracomunale n. 1 e il comune di Lastra a Signa per le annualità 2023-2025: Approvazione”;

DATO ATTO che, con la citata deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci di ATO Toscana Centro n. 1 del 20/03/2023, oltre ad avviare una richiesta di revisione infraperiodo – ex art. 28 c. 4 del MTR-2 - del PEF ad ARERA, sono stati approvati i coefficienti di competenza dell’Autorità necessari per la predisposizione tariffaria dell’istanza di revisione infra-periodo per l’ambito tariffario sovracomunale ATS 1 e, nelle more della valutazione dell’istanza e della relativa approvazione della predisposizione tariffaria relativa alle rimanenti annualità del secondo periodo regolatorio da parte dell’Autorità nazionale, il PEF dell’ambito tariffario sovracomunale ATS 1;

VISTO che la competenza della determinazione ed approvazione delle tariffe dell’Ambito Tariffario Sovracomunale (ATS) 1, di cui fa parte il Comune di Empoli, che saranno le medesime per tutti i comuni facenti parte dell’ATS 1, è rimessa all’Ente Territorialmente Competente, individuato in ATO Toscana Centro;

VISTO l’art. 30 del Regolamento della Tariffa Corrispettiva, che prevede quanto segue:

“1. Il Comune, nell’espletamento delle proprie funzioni sociali e assistenziali e nel rispetto delle norme e della regolazione, ha facoltà di sostituirsi totalmente o parzialmente nel pagamento della tariffa attribuita a utenze sia domestiche sia non domestiche.

2. Le agevolazioni sono finanziate con la fiscalità generale del Comune. Il Comune può deliberare attraverso propri atti la copertura della spesa per il riconoscimento di una tariffa dedicata per utenze in particolari situazioni di disagio.

3. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti per verificare l’effettiva sussistenza delle condizioni dichiarate. L’eventuale esito negativo dei controlli comporterà, oltre alla perdita dell’agevolazione, l’emissione del documento di riscossione di conguaglio relativo a tutto l’eventuale periodo pregresso all’accertamento, per il quale è risultata non dovuta l’agevolazione e la comminazione delle penali previste dal Regolamento.



4. *Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione delle agevolazioni entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione con le regole di cui all'art. 33.*

5. *Le agevolazioni saranno riconosciute come abbattimento della tariffa lorda totale a pagare calcolata ante agevolazioni; gli abbattimenti riconosciuti all'utente e a carico del bilancio comunale saranno stabiliti con specifico atto deliberativo dell'amministrazione comunale ed espressi come importo fisso o come percentuale della parte fissa o variabile.*";

RICHIAMATO altresì il comma 660 della L. 147/2013 che stabilisce: *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;*

RITENUTO opportuno, confermare le agevolazioni sociali presenti nel 2022, ed in particolare le riduzioni tariffarie da applicare a favore di singole categorie di utenti domestici che attestino livelli di ISEE entro fasce ritenute “deboli” e meritorie di sostegno da parte dell'amministrazione comunale, in continuità con analoghe politiche di “aiuti economici” adottate da questo Comune negli anni passati;

RITENUTO, altresì, di confermare l'agevolazione di cui al paragrafo precedente, sulla base dei valori determinati con l'utilizzo dell'indicatore ISEE corrente di cui all'art. 9 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159;

DATO ATTO che la spesa per la concessione delle agevolazioni trova copertura nel Bilancio di previsione 2023-2025, al Tit.1 Spese correnti P.Fin. U.1.09.02.01.001 – Cap. 910002 “Agevolazioni ISEE Tari”;

RITENUTO opportuno stabilire i criteri ed i termini secondo cui gli utenti possono accedere alle agevolazioni ivi previste;

VISTO l'art. 53, c. 16, della L. 388/2000 che stabilisce che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”;*

RICORDATO che l'art. 151, comma 1, del TUEL, D. Lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di orizzonte temporale triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate esigenze;

VISTI:



- il decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19/12/2022, con cui è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 31 marzo 2023;
- l'art. 1 comma 775 della Legge 197/2022, che ha ulteriormente prorogato il termine sopra richiamato al 30 aprile 2023;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 19 aprile 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26/04/2023, con cui è stato ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 31 maggio 2023;

RICHIAMATE:

- la deliberazione consiliare n. 124 del 29/12/2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 265 del 30/12/2022, avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione anno 2023-2025 – Assegnazione risorse ai dirigenti";

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 267/00 (TUEL), recante gli atti di competenza del Consiglio Comunale;

DATO ATTO della competenza del Consiglio Comunale per l'introduzione agevolativa sopra richiamata ai sensi del suddetto art. 42 del D.Lgs 267/2000, del comma 660 della L. 147/2013 e dell'art. 30 del Regolamento Taric;

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare nella seduta del 26/05/2023;

ACQUISITO, altresì, il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 267/2000;

VISTI:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Dirigente del Settore III – Servizi Finanziari e Risorse Umane, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Dirigente del Settore III – Servizi Finanziari e Risorse Umane, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che, nel corso della discussione, assume la presidenza la Vice-Presidente del Consiglio Anna Baldi



Preso atto della discussione consiliare e delle dichiarazioni di voto,

Presenti	n.	21
Favorevoli	n.	13
Contrari	n.	5 (Poggianti, Pavese, Di Rosa, Picchielli, Battini)
Astenuti	n.	3 (Cioni B., Masi, Baldi)

(assenti: Mantellassi, Caporaso, Fabbrizzi Chiavacci)

legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori;

DELIBERA

per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato, di:

1. stabilire per l'anno 2023, in conformità a quanto deliberato per l'anno 2022 e a quanto previsto dall'art. 30 del regolamento comunale, particolari riduzioni tariffarie per la tariffa corrispettiva (TARIC) di carattere economico-sociale a favore di singole categorie di utenti domestici che attestino livelli di ISEE o ISEE corrente entro fasce ritenute deboli e meritorie di sostegno da parte dell'Amministrazione Comunale, come di seguito indicato:
 - nucleo familiare con indicatore ISEE o ISEE corrente fino a euro 5.000,00: esenzione da applicare sia alla parte fissa che alla parte variabile, commisurata esclusivamente alla tariffa prevista in caso di avvio al recupero;
 - nucleo familiare con indicatore ISEE o ISEE corrente compreso tra euro 5.000,01 e euro 10.000,00: riduzione del 30% da applicare sia alla parte fissa che alla parte variabile, commisurata esclusivamente alla tariffa prevista in caso di avvio al recupero;

Le richieste per beneficiare delle citate riduzioni (per la sola abitazione di residenza) devono essere presentate a questa Amministrazione dai soggetti interessati (residenti nel comune) entro e non oltre il 15 settembre 2023, termine perentorio;

1. dare atto che, secondo quanto previsto dall'art. 30, c. 1, del Regolamento TARIC, il Comune si sostituirà agli utenti domestici che risulteranno beneficiari dell'agevolazione richiesta nel pagamento della tariffa richiesta, per quanto spettante;
2. demandare ad apposita determinazione dirigenziale l'approvazione di un bando dedicato alla concessione delle agevolazioni previste di cui al p.to 1 della presente deliberazione, nei limiti dello stanziamento previsto dal Cap. 910002 "Agevolazioni ISEE Tari";
3. stabilire che l'articolazione delle particolari riduzioni tariffarie di carattere economico-sociale a favore di singole categorie di utenti domestici di cui al precedente punto 1), sia valida anche per gli anni successivi al 2023 – con termine perentorio di presentazione delle domande al 15 settembre dell'anno di riferimento –



fatta salva la facoltà di modifica dell'articolazione delle stesse da approvarsi con apposita deliberazione;

4. incaricare il responsabile del Servizio Tributi dell'adozione di idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, della presente manovra, compresa la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune del contenuto della presente deliberazione in forma semplificata;
5. trasmettere la presente deliberazione ad Alia Servizi Ambientali Spa, soggetto gestore della TARIC e del servizio integrato di raccolta, trasporto e smaltimenti dei rifiuti, nonché soggetto che applica e riscuote la tariffa secondo quanto stabilito dall'art. 1 c. 668 della L. 147/2013;
6. allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Quindi il CONSIGLIO COMUNALE

In ragione della necessità di assicurare la tempestiva conoscenza e attuazione del presente atto,

Dato atto che, prima della votazione dell'immediata eseguibilità della deliberazione, rientra il Presidente del Consiglio Alessio Mantellassi, che riassume la presidenza al posto della Vice-Presidente Anna Baldi

Con successiva votazione e con voti:

Presenti	n.	22
Favorevoli	n.	16
Contrari	n.	5 (Poggianti, Pavese, Di Rosa, Picchielli, Battini)
Astenuti	n.	1 (Baldi)

(assenti: Caporaso, Fabbrizzi Chiavacci)

legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all'art. 6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Mantellassi Alessio

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli

